

**RACC.N.**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO PER TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI TOUCH-SCREEN POS CON LETTORE DI BANDA MAGNETICA INTEGRATO ATTUALMENTE IN USO E NOLEGGIO - CON ASSISTENZA E OPZIONE DI RISCATTO - DI ULTERIORI DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER IL RILEVAMENTO E PAGAMENTO DEI PASTI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA - CIG N. 8958298D5C.**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**fra**

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità indicata come “Azienda”), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze, codice fiscale n. 94164020482, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per materia, nominato con Provvedimento del Direttore n. 125/2020, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con deliberazione n. 244 del 4 marzo 2019;

**e**

- (Società contraente) (in seguito per brevità indicata come “Società”),

con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, codice fiscale e partita

IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede

della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta

dall'apposita visura \_\_\_\_\_ conservata agli atti dell'Ufficio.

*(In caso di procura speciale)*

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di

Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della

Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di Repertorio del \_\_\_\_\_ (oppure)

conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme

all'originale analogico con firma digitale del notaio \_\_\_\_\_ si allega al

presente contratto sotto la lettera " \_ "

*(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa)* La Società \_\_\_\_\_

interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come

"Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e

le Società:

- XXXXX, con sede legale a \_\_\_\_\_, , codice fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ;

- YYYYYY, con sede legale a \_\_\_\_\_, , codice fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.

50/2016, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_ Notaio in

\_\_\_\_\_, n. di Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia conforme all'originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "\_\_\_".

**PREMESSO**

- che con Provvedimento contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dall' art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge 120/2020 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modifiche nella L. 29 luglio 2021 n. 108, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento per trentasei mesi del Servizio di manutenzione e assistenza full-service per trentasei mesi di dispositivi touch-screen POS con lettore banda magnetica integrato attualmente in uso e noleggio, con assistenza full-service e opzione di riscatto, di ulteriori dispositivi da utilizzare per il rilevamento e pagamento dei pasti degli utenti del servizio ristorazione dell'Azienda, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- che con il suddetto Provvedimento venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. \_\_\_\_ delle sedute di gara e ad aggiudicare l'appalto alla Società (o al Raggruppamento temporaneo d'impres) \_\_\_\_\_;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva

dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che alla data odierna non risultano motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace non trovando applicazione alla presente procedura il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 OGGETTO**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società \_\_\_\_\_ che, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga a realizzare, il Servizio di manutenzione e assistenza full-service per trentasei mesi di dispositivi touch-screen POS con lettore banda magnetica integrato attualmente in uso e noleggio, con assistenza full-service e opzione di riscatto, di ulteriori dispositivi da utilizzare per il rilevamento e pagamento dei

pasti degli utenti del servizio ristorazione dell'Azienda DSU Toscana per la durata di 36 mesi.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A", facendone parte integrante e sostanziale;

- nell'offerta economica e dettaglio economico presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: \_\_\_\_\_ come indicato nell'atto costitutivo del Raggruppamento allegato sub \_\_\_\_\_.

## **ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha durata di 36 (trentasei) mesi.

## **ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) oltre IVA nei termini di legge quali oneri di sicurezza, come computati nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al successivo articolo 13.

Il corrispettivo contrattuale corrisponde all'offerta economica presentata sul sistema START dall'Operatore Economico in sede di gara ed è

comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato. L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato, e pagherà solo i beni e servizi effettivamente domandati e forniti.

#### **ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO**

In relazione alle modifiche contrattuali che dovessero intervenire durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'aggiudicatario \_\_\_\_\_.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico del procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi

richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n.8958298D5C e la prestazione a cui la fattura stessa si riferisce.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI;

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI;

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 8958298D5C .

La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza.

In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la società \_\_\_\_\_ (mandataria) è tenuta a comunicare all'Azienda secondo la modalità indicata al precedente articolo 5 "Gestione digitale del contratto" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti e in assenza di specifica comunicazione della capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società/le società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società/le società costituenti il Raggruppamento e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo

descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile del procedimento così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società o delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-

989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società/ *società capogruppo* (in caso di RTI) mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società/al RTI fino a che questa/o non si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del codice CIG 8958298D5C assegnato all'appalto.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### **ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato.

#### **ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL**

##### **CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte della Società quali \_\_\_\_\_ per un valore corrispondente al \_\_\_\_\_ % dell'importo del presente contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione

delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art.

105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del

sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della

fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della

cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

#### **ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO**

*(In caso di RTI)* E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai

corrispettivi di competenza della società capogruppo.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale

ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o

con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con

l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8958298D5C .

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente

contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o

postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve

essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del

credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al

precedente articolo 5.

Non sono ammesse altre forme di delga di pagamento dei corrispettivi del presente contratto, quali a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo, procure all'incasso, deleghe, ecc. . Le stesse, anche ove regolarmente notificate all'Azienda, sono nulle e, come tali, prive di qualsiasi efficacia.

#### **ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

La Società è tenuta ad eseguire l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e

collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo (ove pertinente).

#### **ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI**

#### **COMPORTEMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli degli eventuali subappaltatori e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI**

Al fine di eliminare o ridurre possibili rischi da interferenze nell'espletamento delle attività previste nel presente contratto è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenza) che si intende parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegato. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute in detto atto. L'Appaltatore e la Società possono segnalare in qualsiasi momento il verificarsi di eventi che comportino la necessità di adeguare il D.U.V.R.I..

#### **ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del Capitolato.

Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale nella misura massima prevista, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

La Società è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Responsabile del procedimento.

Qualora la Società non provveda alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti della Società o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima

contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti fattispecie:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società, compresi quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

#### **ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00). *Eventuale: L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.*

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### **ART. 16 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO**

##### **DELL'APPALTO**

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con il proprio personale, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione del servizio.

#### **ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare,

nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni

qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 18 RECESSO**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 19 REVISIONE PREZZI**

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 20 SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

L'imposta di bollo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

#### **ART. 21 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

**ART. 22 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**ART. 23 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 19 Recesso ; -23 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto